

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO RELATIVO AI
SERVIZI DISPOSTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO UE
2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI COMPRENDENTE LO SVOLGIMENTO DEL
RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
PERSONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 37, 38 E 39
DELLO STESSO REGOLAMENTO**

**TRA IL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
e Soc. Sysmar s.r.l. - via Mazzini, 8 – 58100 Grosseto
– P.Iva: 01167010535**

L'anno 2018, il giorno _____ del mese di _____, in Castiglione della
Pescaia, presso la Casa Comunale sita in Strada Provinciale del Padule

TRA

Lorenzini Barbara, nata a Grosseto (GR) il 16/06/1964 e domiciliato, al riguardo, presso la sede
municipale, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma quale Responsabile del Servizio
interessato, in qualità di legale rappresentante del Comune di Castiglione della Pescaia (da ora in
poi denominato Ente) c.f. 00117100537

E

il sig. RISTORI MARCO, nato a Chiusdino (Si) il 13.03.1949, residente a Grosseto (GR), via
Grossetana, 22/A Amministratore Unico di Soc. Sysmar s.r.l. - via Mazzini, 8 – 58100 Grosseto
– P.Iva: 01167010535;

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 26/04/2018 è stato disposto l'avvio della
procedura per l'applicazione delle misure tecnico/organizzative per l'attuazione del Regolamento
Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, contestualmente, è stato mandato al Responsabile del
Settore Segreteria Generale/Risorse Umane di individuare, mediante adeguata procedura, la nuova
figura di "Garante per la protezione dei dati personali" dell'Ente (Data protection officer – DPO)
anche avvalendosi di soggetti esterni;

- che con la determinazione n. _____ del _____.05.2018 è stato disposto l'affidamento diretto del
servizio, ai sensi 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, concernenti la gestione

degli interventi di adeguamento del sistema della privacy del Comune di Castiglione della Pescaia alle disposizioni del nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati e contestuale incarico per DPO, per il biennio 2018/2020 alla Soc. Sysmar s.r.l. - via Mazzini, 8 – 58100 Grosseto – P.Iva: 01167010535 per un importo complessivo di € 8.967,00 Iva al 22% inclusa;

SI CONVIENE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'entrata in vigore del Regolamento Europeo (GDPR - "General Data Protection Regulation") implica la necessità di svolgere scelte progettuali precise in un'ottica di "Privacy by design", nel caso di progettazione di nuovi sistemi, ed un'attenta rivalutazione delle scelte procedurali nella gestione quotidiana nonché della necessaria verifica dell'adeguatezza dei sistemi informativi in dotazione nell'Ente.

A tal fine, l'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia intende avvalersi di servizi di attività di consulenza, supporto, assistenza, formazione e predisposizione della necessaria modulistica/documentazione volti a introdurre misure strutturali ben determinate che contribuiscano ad ottenere la massima protezione delle informazioni (sia per quanto riguarda i dati personali, sia le informazioni critiche per la propria attività) e la garanzia di continuità di servizio, introducendo una particolare attenzione alle componenti informatiche e contestuale incarico per D.P.O.

Il servizio è, dunque, finalizzato a garantire la sicurezza, privacy e la conservazione dei dati trattati nel Comune di Castiglione della Pescaia nei modi e nei tempi indicati dal relativo Capitolato.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta affidataria si impegna a svolgere il servizio descritto all'art. 1 del presente contratto rapportandosi con il Segretario Generale dell'Ente e con il Responsabile del Settore Segreteria Generale/Personale del Comune di Castiglione della Pescaia.

Il servizio deve articolarsi in una costante attività di consulenza, supporto, assistenza, formazione e predisposizione della necessaria modulistica/documentazione. Inoltre, dovrà essere assicurata la presenza dell'esperto on site di almeno 2 volte al mese (in date ed orari da concordare). Il servizio dovrà anche garantire la disponibilità ad affrontare e risolvere tutte le questioni afferenti al trattamento dei dati di competenza del Responsabile della Protezione Dei Dati mediante contatto telefonico e posta elettronica entro 48 ore dalla ricezione del quesito, salvo che la questione posta non presenti particolare complessità. In caso di attività ispettive promosse dall'Autorità di controllo/Garante, dovrà essere assicurata la presenza presso la sede del Comune, previa preventiva informazione, dell'esperto in materia.

Gli ambiti di intervento su cui dovrà incentrarsi l'attività del servizio risulteranno essere quelli dettagliatamente riportati nel capitolato.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

I suddetti servizi dovranno essere svolti per un biennio dalla sottoscrizione del presente contratto.

Qualora, per motivate cause imprevedute ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo di raccomandata AR o PEC almeno due mesi prima della data di cessazione del rapporto.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a mettere a disposizione dell'affidatario ogni informazione utile alla buona riuscita del servizio

ART. 5 ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti in materia per tutta la durata dell'affidamento.

Il Soggetto affidatario dovrà realizzare i servizi, meglio specificati nel relativo capitolato, in concerto con l'Amministrazione comunale, con la quale dovrà concordare interventi e contenuti.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese necessarie alla realizzazione dei suddetti servizi.

Il soggetto affidatario dovrà inoltre farsi carico di richiedere qualsiasi atto autorizzativo, permesso, nulla osta, ecc. che si dovesse rendere necessario per la corretta esecuzione del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi tipo di responsabilità che dovesse scaturire a causa del mancato assolvimento a tali obblighi.

L'effettuazione delle attività sopra descritte si intende comprensiva di ogni servizio e/o fornitura accessoria antecedenti o susseguenti e necessari per la completa realizzazione del prodotto/servizio finito.

Tutto quanto non espressamente previsto ma riconducibile alla corretta gestione della fornitura, al fine della sua completa realizzazione, è da intendersi parte integrante di quanto sopra esposto.

La ditta affidataria organizzerà l'esecuzione del servizio a sua cura e spese necessaria per l'organizzazione tecnica.

ART. 6 - AMMONTARE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il valore complessivo del presente contratto è di € 8.967,00 Iva al 22% inclusa.

La ditta affidataria del servizio emetterà fattura digitale intestata a "Comune di Castiglione della Pescaia" codice univoco di fatturazione Uff. Segreteria: 5GWEAS.

Le fatture emesse saranno liquidate semestralmente previa verifica della regolarità dello svolgimento del servizio. Alla fattura dovrà essere allegata una relazione sullo svolgimento del servizio effettuato da inviare alla PEC del Comune e, contestualmente, all'indirizzo mail dell'Ufficio Segreteria Generale.

ART. 7 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL COMUNE

L'aggiudicatario assume la responsabilità nei confronti del Comune di Castiglione della Pescaia e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Comune manlevato da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 8 – PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla società, il servizio non sia conforme a quanto previsto dal contratto e/od in caso di mancato espletamento di supporto, sostegno ed intervento a seguito di documentata richiesta, inviata in via telematica, nel tempo massimo di 48 ore, l'Amministrazione applicherà una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo relativo alla procedure di intervento richieste .

Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate, il Segretario Generale o il Responsabile Ufficio Segreteria Generale/Personale renderà informata la società con PEC.

La sanzione sarà applicata, previa contestazione alla ditta affidataria dell'inadempienza o abuso rilevato.

L'Amministrazione, a seguito dell'applicazione di n. 3 penali nel corso della durata del contratto potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, del contratto. La violazione del divieto è causa di risoluzione contrattuale. La Ditta affidataria risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi dipendenti, tenendo indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico dell'affidatario;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività e del ramo di attività del dell'affidatario;
- c) inosservanza in tema di cessione del contratto e subappalto;
- d) inosservanza delle norme di legge e regolamentari, incluse quelle di cui al presente atto, concernenti il rapporto di lavoro col personale dipendente o i soci lavoratori e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di categoria;
- e) interruzione immotivata del servizio;
- f) gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- g) gravi violazioni di obblighi contrattuali;
- h) gravi difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto indicato in fase di offerta;
- i) reiterate violazioni e/ o inosservanze delle norme del presente contratto.

Le ipotesi sopra indicate saranno ritenute violazioni essenziali degli oneri di cui al presente contratto e determineranno l'impedimento assoluto alla prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il presente contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione della volontà di utilizzo della clausola risolutiva da parte del Comune in forma di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata..

In caso di fallimento dell'Affidatario il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno antecedente a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni del Comune relative al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione.

Sarà inoltre facoltà del Comune risolvere il contratto per rilevanti ed accertati motivi di pubblico interesse, con preavviso di 90 (novanta) giorni e senza che l'Affidatario possa vantare alcun risarcimento.

A parziale deroga degli articoli precedenti la disdetta non potrà aver luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore.

La risoluzione anticipata rispetto alla durata del contratto sopra indicata, comporterà il ricalcolo proporzionale del corrispettivo fissato ed eventuali regolazioni di quanto erogato.

ART. 11 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, ed in particolare ha prodotto dichiarazione, agli atti dell'Ufficio Segreteria, in cui indica il conto corrente dedicato, che si impegna ad utilizzare, anche in via non esclusiva, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto corrente mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata:

ART. 12 - INFORMATIVA D. LGS. 196/2003

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è il Comune di Castiglione della Pescaia. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica dal Settore Servizi Generali e Servizi alla Persona del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità inerenti la gestione della presente procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena esclusione dalla stessa.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, è competente il Foro di Grosseto.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque la Ditta dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

ART. 14 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto potrà essere registrato in caso d'uso a cura dell'Amministrazione Comunale.

Il presente contratto viene letto ed approvato dalle parti e dalle medesime sottoscritto come appresso.

(Barbara Lorenzini)

(Marco Ristori)